

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Norme di riferimento:

- D.Lgs. Decreto legislativo n. 62/2017
- DM 741/2017
- DM 742/2017
- O.M. n.52 del 3.03.2021
- L. 01.10.2024, n. 150

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato dei criteri oggettivi che tutti i team dei docenti e i Consigli di Classe dovranno osservare per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva/all'esame di Stato, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente:

1. nella scuola primaria l'ammissione alla classe successiva, ovvero alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L' alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione "non sufficiente" in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. I docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino le seguenti condizioni:

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto scrittura, calcolo, logica matematica) pur in presenza di documentati interventi di recupero e l'attivazione di percorsi individualizzati che non si siano rilevati produttivi;
- Mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata motivazione.

Pertanto, vengono considerate deroghe a tale criterio:

- ☐ le assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- ☐ le assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia. Le assenze, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica.
- ☐ le assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia, documentate e debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali,);

- ☐ le assenze dovute a partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico nazionale.

Della delibera di non ammissione è fornita dettagliata motivazione nel verbale dello scrutinio.

2. nella scuola secondaria di primo grado l'ammissione alla classe successiva, ovvero all'Esame di Stato a conclusione del ciclo, è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L' alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore ai 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi in base a L. 01.10.2024, n. 150.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può deliberare a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

La non ammissione può essere deliberata in base ai criteri di seguito riportati:

- a. Il Consiglio di classe in modo collegiale costruisce le condizioni necessarie per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.
- b. Il Consiglio di classe in modo collegiale rende partecipe la famiglia dell'evento e accuratamente prepara l'alunno, così come l'accoglienza nella futura classe.
- c. Il Consiglio di classe valuta accuratamente la mancanza di prerequisiti definiti nel passaggio da un segmento formativo all'altro che richiede salti cognitivi particolarmente elevati.
- d. Il Consiglio di classe tiene conto della documentata e verbalizzata adozione di interventi, di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi;
- e. Il Consiglio di classe delibera situazioni di gravità in cui si registrino le seguenti condizioni:

1. assenza o gravi carenze nelle abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi

2. mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati
3. gravi carenze, assenze di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

La non ammissione alla classe successiva, ovvero all'Esame di stato è deliberata a maggioranza dal C.d.C. e con adeguata motivazione, in base a quanto indicato nei punti precedenti associati a:

- a) Gravi carenze in almeno tre discipline e due lievi tali che non siano acquisite le abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi (linguistico-espressivo-comunicativo, logico-matematico);
- b) Due carenze gravi e tre lievi nelle discipline tali che non siano acquisite le abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi (linguistico-espressivo-comunicativo, logico-matematico);
- c) Una carenza grave e almeno quattro carenze lievi tali che non siano acquisite le abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi (linguistico-espressivo-comunicativo, logico-matematico);

Il Consiglio di Classe, tuttavia, si riserva di deliberare l'ammissione qualora se ne ravveda l'opportunità.

3. Le norme di riferimento per l'**ammissione degli studenti all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione** e le modalità di svolgimento dello stesso sono il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741.

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, possono essere ammessi all'esame in qualità di candidati interni gli studenti che:

- A. hanno frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- B. hanno partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte da INVALSI;
- C. non hanno ricevuto la sanzione disciplinare della non ammissione;
- D. hanno conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutazione del comportamento.

Durante lo scrutinio finale il consiglio di classe, tenuto conto del percorso del triennio e sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, assegna un voto di ammissione all'esame espresso in decimi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei requisiti sopra citati.

Deroghe al punto A) valide anche per l'ammissione alla classe successiva:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- Terapie e/o cure programmate adeguatamente documentate
- Motivi di famiglia e socio-familiari
- Donazione di sangue
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche programmate e adeguatamente documentate.

Il voto dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternativa, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Attribuzione del voto di ammissione all'Esame di stato (DM 741/2017 – ART. 2)

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare valori decimali.

Il voto di ammissione, che concorre alla determinazione del voto finale d'esame, risulta:

- dalla considerazione del percorso scolastico dell'allievo nell'arco del triennio;
- dalla contestuale valutazione dello sviluppo delle competenze sociali e civiche;

Il voto di ammissione viene calcolato a partire dalla media ponderata tra le valutazioni del primo anno, a cui si attribuisce un peso del 10%, la valutazione del secondo anno con un peso del 20% e le valutazioni del terzo anno a cui si attribuisce un peso del 70%; tutte le valutazioni si intendono relative al secondo quadrimestre. Si applicherà la regola dell'arrotondamento per difetto o per eccesso con decimale rispettivamente inferiore o pari a 0,5.

Nel caso di studenti che abbiano un percorso scolastico non integralmente documentato presso l'istituto, per quanto riguarda i riferimenti di legge, non esiste una norma specifica che disciplini in dettaglio la ponderazione dei voti degli anni precedenti in caso di trasferimento per l'esame di terza media. Tuttavia, i principi generali che supportano la necessità di acquisire la documentazione dalla scuola di provenienza si possono desumere da diverse normative e prassi consolidate:

- Decreto Legislativo 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado): Questo decreto stabilisce l'obbligo per le scuole di rilasciare la documentazione relativa alla carriera scolastica degli alunni in caso di trasferimento. L'articolo 11, comma 8, prevede che "L'alunno che si trasferisce da una ad altra scuola statale o non statale è ammesso nella classe corrispondente per titolo di studio. La scuola di provenienza è tenuta a trasmettere alla scuola di destinazione, anche su richiesta dell'interessato, la documentazione relativa alla carriera scolastica dell'alunno."
- Normativa sull'obbligo scolastico e sul diritto allo studio: Il diritto allo studio implica la necessità di valutare in modo equo e completo il percorso formativo di ogni studente. Ignorare le valutazioni degli anni precedenti, soprattutto se si intende attribuire un peso significativo all'andamento scolastico, non sarebbe coerente con questo principio.
- Autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 275/1999): Pur riconoscendo l'autonomia delle scuole nella definizione dei criteri di valutazione, questi devono comunque essere trasparenti, oggettivi e basati su elementi concreti. In caso di studenti provenienti da altre scuole, la conoscenza del loro pregresso scolastico è un elemento fondamentale per una valutazione equa.
- Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (aggiornate): Questi documenti sottolineano l'importanza di una valutazione formativa che tenga conto dell'intero percorso di apprendimento dell'alunno.

Il principio guida è assicurare una valutazione equa, trasparente e rispettosa del principio di continuità del percorso formativo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 62/2017.

Il Collegio Docenti stabilisce che solo nel caso in cui non si riesca a recuperare la documentazione completa relativa alla valutazione dalla scuola di provenienza, per la valutazione del voto di ammissione dell'alunno che ha il percorso scolastico non integralmente nel nostro istituto si procederà con la media ponderata tra la valutazione del terzo anno con un peso del 70% e il resto del peso caricato sull'anno di cui si possiede la documentazione.

Sarà compito della segreteria completare le valutazioni afferenti al primo e al secondo anno, per il completamento del curriculum, previa comunicazione del coordinatore di classe all'ufficio alunni.